



Regolamento di Giustizia Sportiva ASC

Approvato dal Consiglio Nazionale il 15 dicembre 2012

INDICE

Art. 1 – Organi di Giustizia

Art. 2 – Il Consiglio Nazionale di Giustizia

Art. 3 – Giudice Unico Regionale

Art. 4 – La Commissione Nazionale di Appello

Art. 5 – Il Procuratore Nazionale

Art. 6 – Competenza funzionale

Art. 7 – Illecito disciplinare

Art. 8 – Illecito sportivo

Art. 9 – Frode sportiva

Art. 10 – Divieto di scommesse

Art. 11 – Punibilità

Art. 12 – Uso di metodi e di sostanze vietati

Art. 13 – Tentativo

Art. 14 – Responsabilità delle Società

Art. 15 – Prescrizione – Durata dei procedimenti

Art. 16 – Sanzioni

Art. 17 – Determinazione della sanzione

Art. 18 – Circostanze attenuanti ed aggravanti

Art. 19 – Recidiva

Art. 20 – Modalità di applicazione delle sanzioni per i tesserati non Atleti

Art. 21 – Sanzioni inflitte dalle Società

Art. 22 – Tassa di reclamo e di ricorso

Art. 23 – Notificazione

Art. 24 – Reclamo al Giudice Arbitro od all'Arbitro

Art. 25 – Ricorso avverso i provvedimenti del Giudice Unico

Art. 26 – Procedimento dinanzi al Giudice Unico Regionale

Art. 27 – Procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello

Art. 28 - Attività del Procuratore Nazionale

Art. 29 – Sistema di Giustizia sportiva ed Arbitrato per lo Sport

Art. 30 – Registro delle sanzioni disciplinari

Art. 31 – Casellario Nazionale

Art. 32 – Provvedimenti cautelari

Art. 33 – Esecutività delle decisioni – Inibitoria

Art. 34 – Revisione

Art. 35 – Ricusazione ed astensione

Art. 36 – Amnistia

Art. 37 – Indulto

Art. 38 – Grazia

Art. 39 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

Art. 40 – Riabilitazione

Art. 41 – Sospensione feriale dei termini

Art. 42 – Rappresentanza ed assistenza in giudizio

Art. 1. – ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia sono:

1. il Consiglio Nazionale di Giustizia;
2. il Procuratore Nazionale;
3. il Giudice Unico Regionale;
4. la Commissione Nazionale di Appello.

2. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

3. I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Società e Associazioni affiliate e con soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

4. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito dell'ASC.

Art. 2 – IL CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA

1. Il Consiglio Nazionale di Giustizia è composto da tre membri (e due supplenti) e giudica in primo grado su tutte le materie allo stesso riservate dallo Statuto di ASC.

2. Assume la carica di Presidente il più anziano dei propri componenti. Le decisioni dell'Consiglio Nazionale di Giustizia sono assunte a maggioranza dei componenti.

3. Per i fatti riguardanti infrazioni disciplinari e fatti illeciti commessi da affiliati e tesserati ai danni dell'Associazione, adotta, in via d'urgenza, su proposta del Procuratore Nazionale, i necessari provvedimenti cautelari;

E' competente in primo grado a:

- a) decidere in materia d'interpretazione delle norme statutarie;
- b) risolvere i conflitti tra Organi Nazionali, tra questi e le strutture Territoriali e tra strutture Territoriali;
- c) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee nazionali e relative deliberazioni;
- d) decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazioni delle Associazioni;

e) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee periferiche e sull'impugnazione delle delibere ivi adottate;

f) decidere sui ricorsi proposti avverso il commissariamento delle strutture periferiche;

g) decidere in ordine a infrazioni disciplinari e fatti illeciti commessi da affiliati e tesserati ai danni dell'Associazione;

h) decidere in merito alle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.

4. Il Consiglio vigila inoltre sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate dagli organi competenti.

5. Il Consiglio compie ogni attività istruttoria ritenuta necessaria. La decisione adottata va notificata alle parti interessate e da essa decorrono i termini per il ricorso in appello.

6. Il ricorso al Consiglio deve essere depositato presso la Segreteria Generale ovvero inviato alla stessa a mezzo raccomandata a.r. entro cinque giorni dalla notifica della decisione di primo grado e inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di inammissibilità, anche alla controparte che può far pervenire alla Segreteria, entro i dieci giorni successivi al ricevimento, le proprie osservazioni trasmettendole anche alla parte ricorrente.

7. Il Consiglio decide dopo aver esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

Art. 3 – GIUDICE UNICO REGIONALE

1. Il giudice unico regionale è nominato dalla Giunta Nazionale su proposta del consiglio regionale o del delegato regionale.

2. E' competente, in primo grado, a decidere, secondo le norme dettate dal Regolamento di giustizia, su tutti i procedimenti disciplinari instaurati, a seguito d'infrazioni comportamenti e fatti di natura tecnica organizzativa commesse in occasione di eventi sportivi, nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 4 – LA COMMISSIONE NAZIONALE D'APPELLO

1. La Commissione Nazionale di Appello, composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, è competente a decidere:

a) in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado dal Consiglio Nazionale di Giustizia e dal Giudice Unico Regionale;

b) sulla domanda di revisione del giudizio definitivo;

c) sulla domanda di riabilitazione proposta dal condannato.

2. La Commissione di Appello elegge nel proprio seno il Presidente fra i membri effettivi e giudica, in composizione perfetta, a maggioranza.

Art. 5 – IL PROCURATORE NAZIONALE

1. Il Procuratore Nazionale ha le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia sportiva, e di norma quelle di indagini, tranne quelle attribuite all'Ufficio di Procura Antidoping per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

2. Il Procuratore Nazionale può agire di propria iniziativa o su denuncia di parte; ha ampi poteri per l'accertamento dei fatti e conclude la sua azione o con la trasmissione degli atti al competente Organo di Giustizia o con l'archiviazione. In ogni caso redige apposita relazione illustrativa sui fatti e sui motivi del rinvio a giudizio o dell'archiviazione.

Art. 6 – COMPETENZA FUNZIONALE

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 7 – ILLECITO DISCIPLINARE

1. Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti, la inosservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.

Art. 8 – ILLECITO SPORTIVO

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.

2. Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o persone che abbiano posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e comunque, con qualunque mezzo rapido e certo il Procuratore Nazionale.

Art. 9 – FRODE SPORTIVA

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età. La cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.

2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89.

Art. 10 – DIVIETO DI SCOMMESSE

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle competizioni organizzate, patrocinate o coordinate da ASC.

Art. 11 – PUNIBILITÀ

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative o di altra disposizione loro applicabile.

2. La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo tesseramento.

Art. 12 – USO DI METODI E DI SOSTANZE VIETATE

1. È vietato l'uso per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodiche che sono considerate "doping".

2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive antidoping emanate dal C.O.N.I. in conformità alle Direttive W.A.D.A., che vengono integralmente recepite da ASC.

Art. 13 – TENTATIVO

1. L'affiliato od il tesserato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se

l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ

1. La società risponde sempre dell'illecito o frode commesso da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile, fino a prova contraria, dell'operato dei suoi tesserati, dei suoi dirigenti e dei suoi rappresentanti.

2. La società risponde dell'illecito o frode commesso da terzi e dai propri sostenitori soltanto nel caso in cui si dimostri che ne abbia avuto conoscenza e ne abbia conseguito un risultato utile oppure i fatti avvengano nel periodo precedente, durante o successivo all'incontro, nell'area dell'impianto e nelle zone immediatamente limitrofe.

3. La società risponde del mantenimento dell'ordine pubblico in tutte le sue componenti civili, penali ed amministrative quando essa stessa sia l'organizzatrice della manifestazione o dell'incontro.

4. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 15 – PRESCRIZIONE – DURATA DEI PROCEDIMENTI

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono in due anni.

2. Le infrazioni per illecito sportivo e per le violazioni alla Norme Sportive Antidoping si prescrivono in 8 anni.

3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

5. Sono cause intereruttive:

- a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Nazionale;
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - d) la decisione di condanna;
 - e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
6. Se gli atti interrottivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1, 2 e 3 possono essere prolungati oltre la metà.
7. Ogni grado di procedimento, compreso quello relativo alle indagini, non può eccedere la durata di giorni novanta.
8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art. 16 – SANZIONI

1. Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento di illecito disciplinare sono:

A) per le società:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) ammenda da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
- c) squalifica per una o più giornate di gare o per determinati periodi di tempo non superiori ai 5 anni;
- d) squalifica del campo di gara, con eventuale perdita dell'incontro o degli incontri;
- e) penalizzazione nella classifica del campionato o della manifestazione;
- f) retrocessione o cancellazione a qualsiasi titolo dai ruoli del campionato;
- g) esclusione dal campionato o dalla manifestazione;

h) radiazione dai ruoli.

B) per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e atleti:

a) ammonizione semplice o con diffida;

b) sospensione a termine da qualsiasi attività all'interno di ASC sino ad un massimo di 5 anni;

c) interdizione perpetua o per un tempo determinato sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche all'interno di ASC;

d) inibizione perpetua o temporanea sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche sociali nell'ambito di ASC;

e) squalifica per una o più giornate di gara o per periodi di tempo determinati sino ad un massimo di 5 anni;

f) radiazione.

2. L'illecito sportivo è punito con una sanzione non inferiore ai 30 giorni e fino alla radiazione.

3. La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore ai 90 giorni e fino alla radiazione.

4. La violazione del divieto di scommesse è punito con una sanzione non inferiore ai 120 giorni e non superiore ai 5 anni.

Art. 17 – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'illecito, dei suoi precedenti disciplinari.

2. Nella determinazione della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve tenere presente:

a) in quale ipotesi tra quelle dello Statuto, del Regolamento Organico e dei Regolamenti rientri il fatto oggetto di giudizio;

b) Le norme che si intendono applicare;

c) Il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica ed/o il ruolo, ed/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.

3. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

Art. 18 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI

1. Circostanze attenuanti:

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

3. Circostanze aggravanti:

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili o abietti;
- e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;

- f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un' altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
- j) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi di ASC o di qualsiasi altro tesserato.

4. Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:

a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;

b) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misure inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

5. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanza.

6. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 19 – RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da comminare per la nuova infrazione.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

1) se la nuova infrazione è della stessa indole ovvero se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

2) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

2. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

3. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma 1° cpv. può essere sino alla metà e nei casi previsti dal primo comma 2° cpv. sub 1) e sub 2) può essere sino a due terzi.

4. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

5. La validità delle recidive derivanti dalle sanzioni comminate dal Giudice Unico Nazionale o dal Giudice Unico Regionale per infrazioni a norme tecniche previste dai Regolamenti Tecnici di ciascuna specialità si esauriscono nella medesima stagione agonistica.

6. Rientra nel potere discrezionale dell'Organo Giudicante decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria, con le limitazioni stabilite dal comma 5) del presente articolo per le recidive relative ad infrazioni a norme tecniche.

8. La recidiva è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 20 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER I TESSERATI NON ATLETI

1. Le squalifiche inflitte ai tesserati non atleti avranno le seguenti modalità di applicazione: ciascuna sanzione sarà erogata a tempo e non sarà consentita, nel periodo di squalifica, alcuna attività all'interno di ASC di alcun genere.

Art. 21 – SANZIONI INFLITTE DALLE SOCIETÀ

1. Le sanzioni delle società nei confronti dei loro tesserati devono essere notificate agli stessi o via fax o via posta elettronica certificata con obbligo di riscontro o a mezzo raccomandata a.r.

2. La sanzione inflitta diviene esecutiva qualora avverso la stessa l'interessato non proponga reclamo alla Commissione Nazionale di Appello entro dieci giorni dalla notifica. Il reclamo va notificato a mezzo raccomandata a.r, a cura del tesserato alla Commissione d'Appello e, nei medesimi termini, alla Società che ha inflitto la sanzione. Sul reclamo si pronuncia la Commissione d'Appello, espletate le eventuali attività istruttorie ritenute necessarie.

Art. 22 – TASSA DI RECLAMO E DI RICORSO

1. Ciascun reclamo e/o ricorso deve essere accompagnato a pena di irricevibilità dalla tassa fissata ogni anno dal Consiglio Nazionale.

2. La tassa di reclamo è versata all'atto della presentazione del reclamo stesso.

3. La tassa di reclamo o di ricorso al Giudice Unico Regionale deve essere versata all'Arbitro all'atto del preannunzio del reclamo o del ricorso.

4. Le tasse di reclamo o di ricorso devono essere restituite in caso di integrale accoglimento.

Art. 23 – NOTIFICAZIONE

1. Le decisioni degli Organi giudicanti devono essere notificate, entro il termine di giorni dieci dal loro deposito alle società e loro tesserati, presso la sede sociale mediante raccomandata a.r. preceduta, in caso di urgenza, da telegramma o da altro mezzo che dia prova della data di ricezione con effetto immediato.

2. I provvedimenti di urgenza del Giudice Arbitro sono notificati sul campo.

3. La notifica dei provvedimenti disciplinari adottati dal G.U. Regionale sia di primo che di secondo grado, nonché delle successive eventuali decisioni della Commissione Nazionale D'Appello si effettua mediante qualsiasi mezzo che dia certezza della data del ricevimento, contenente, per le decisioni di primo grado, il dispositivo e l'indicazione succinta della motivazione e, per le decisioni di secondo grado, il dispositivo al quale farà seguito, per raccomandata, il testo integrale della decisione stessa. La lettura del dispositivo e della motivazione equivale a notificazione solamente per le parti presenti in udienza.

Art. 24 – RECLAMO AL GIUDICE ARBITRO O ALL'ARBITRO

1. Per le irregolarità note prima dell'inizio della manifestazione, può essere presentato reclamo al Giudice Arbitro o preannunziato reclamo all'Arbitro prima dell'inizio della gara mediante annotazione firmata nel verbale dell'incontro.
2. Per le irregolarità verificatisi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice Arbitro entro mezz'ora dal termine della gara o preannunziato all'Arbitro o al Giudice Arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz'ora dal termine dell'incontro.
3. I reclami sul campo e i preannunzi di reclamo devono essere firmati dal capitano o dal dirigente accompagnatore se si tratta di competizioni "a squadra" ed in ogni altro caso dal rappresentante della società o, in sua assenza, eccezionalmente dall'atleta stesso.
4. Il Giudice Arbitro deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara.
5. Il reclamo preannunziato all'Arbitro o al Giudice Arbitro deve essere successivamente presentato, motivato sia pur succintamente, al competente Giudice Unico Regionale, firmato dal Presidente o Vicepresidente della società o dalla stessa persona che ha firmato il preannunzio, tramite telefax seguito da raccomandata a/r, indirizzata al competente organo di giustizia e spedita entro il secondo giorno successivamente a quello della manifestazione (sarà valida la data del timbro postale).
6. Non sono consentiti supplementi di reclamo.
7. Nel caso in cui nel reclamo sia formulata istanza motivata per la procedura d'urgenza, l'organo giudicante decide sollecitamente sulla base degli atti e documenti pervenutigli. Ove l'istanza venga tempestivamente ritirata, il giudizio si intende trasformato da urgente in ordinario.

Art. 25 – RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO

1. Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Unico Regionale è ammesso il ricorso alla Commissione Nazionale Di Appello da presentare o spedire a mezzo raccomandata a.r. alla Segreteria Generale entro il termine perentorio di giorni cinque dalla data di notifica. In caso di spedizione a mezzo posta vale la data di spedizione del timbro postale. Nei casi di urgenza vale il preavviso del ricorso tramite telefax.
2. Nel caso in cui il ricorrente non presenti il ricorso direttamente e si avvalga di un difensore, questo deve essere scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali. Il difensore rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell'interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa. Il difensore non può compiere atti che importano disposizione dei diritti in contestazione se

non ne ha ricevuto esplicito mandato.

3. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

Art. 26 – PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE UNICO REGIONALE

1. I soggetti deferiti devono essere convocati alla riunione della Commissione e, se presenti, devono essere sentiti.

2. Al soggetto deferito devono essere assicurati i più ampi diritti di difesa sia di visione degli atti del procedimento, di indicazione di testi e di deposito di documenti e memorie difensive.

3. Il Procuratore Nazionale deve essere invitato a partecipare all'udienza.

4. L'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare motivata urgenza presso la sede o la residenza indicata nella richiesta di affiliazione o di tesseramento, ovvero, in mancanza, presso la sede della società di appartenenza. La convocazione viene eseguita a mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo che dia certezza della data del ricevimento.

5. I soggetti deferiti possono difendersi personalmente o tramite persona all'uopo designata che, in caso di assenza dell'assistito, deve essere munita di procura scritta.

6. Alla riunione deve intervenire il Procuratore Nazionale per illustrare i motivi e le prove a sostegno del deferimento e rassegnare le proprie richieste.

7. La Commissione ha poteri di indagine per l'accertamento della responsabilità del deferito.

8. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione al termine della quale la Commissione adotta la propria decisione che può essere di non luogo a provvedere nel caso non ritenga provato l'addebito o in caso contrario, di irrogazione della sanzione che riterrà di giustizia.

9. La decisione è assunta al termine della riunione e va immediatamente depositata e comunicata alle parti presenti o rappresentante. Tuttavia, qualora per la sua complessità, la Commissione si riservi la decisione, questa deve essere depositata entro cinque giorni dalla riunione. La decisione, assunta al termine della riunione in assenza delle parti o depositata successivamente deve essere immediatamente notificata all'interessato ed alla Procura Nazionale.

10. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

Art. 27 – PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE NAZIONALE D'APPELLO

1. Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Regionale è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello.

2. Legittimati a proporre ricorso sono:

a) Il Procuratore Nazionale, nella ipotesi di mancata irrogazione di sanzione ed in quella di irrogazione di una sanzione ritenuta non adeguata per tipo od entità al fatto costituente illecito tecnico-disciplinare dal G.U.R., nella ipotesi di proscioglimento del deferito e nella ipotesi di irrogazione da parte della Giudice Unico Regionale di una sanzione ritenuta non adeguata, per tipo od entità, al fatto costituente illecito disciplinare;

b) Il soggetto al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare dal Giudice Unico Regionale.

3. Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni decorrente dalla data della comunicazione della decisione che si intende impugnare.

4. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, depositato presso la Segreteria Generale tramite telefax entro il termine di cui al comma precedente e seguito dall'invio a mezzo raccomandata a.r.; copia dell'atto di impugnazione deve essere inoltrato, a cura della ricorrente, negli stessi termini e con le medesime modalità a tutte le parti interessate in caso di impugnazione di omologazione gare. In tutti i casi di impugnazione da parte del Procuratore Nazionale l'onere delle notificazioni alle parti interessate grava sulla Segreteria, che provvede tempestivamente alla spedizione. Della tempestività della spedizione fa fede unicamente la data di partenza risultante dalla ricevuta di invio del telefax e/o dal timbro postale.

5. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato sia pure succintamente, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa determinata annualmente dal Consiglio Nazionale.

6. Il Giudice dell'impugnazione decide sulla base degli atti acquisiti nel procedimento di primo grado ovvero di quelli successivamente acquisiti, nei casi in cui questi siano ammissibili.

7. Nel procedimento d'appello:

– non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;

– l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

8. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in

tutto od in parte, la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado.

Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per l'esame del merito. Se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in alcun modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata.

9. Il Giudice di appello, se rileva una nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice di primo grado per un nuovo giudizio. Il predetto Giudice se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

10. In caso di impugnazione del solo incolpato, la sanzione irrogata non potrà essere aumentata.

11. Il procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello è regolato dalle stesse norme che disciplinano il procedimento dinanzi al Giudice Unico Regionale, in quanto compatibili.

12. Il procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello in materia di doping è regolato dalle norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I.

Art. 28 – ATTIVITÀ DEL PROCURATORE NAZIONALE

1. Il Procuratore Nazionale provvede alla acquisizione degli elementi probatori documentabili e testimoniali ritenuti necessari. A conclusione dell'attività istruttoria il Procuratore può:

a) archiviare, qualora l'addebito sia infondato o non sufficientemente provato, con provvedimento motivato che va comunicato ai soggetti interessati.

b) deferire al Giudice Unico Regionale, qualora gli addebiti siano risultati fondati e sufficientemente provati;

c) avverso il provvedimento di archiviazione è ammessa impugnazione da proporre, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'associazione, alla Commissione Nazionale d'Appello:

d) legittimanti a proporre impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione sono i soggetti interessati che hanno dato impulso alla attività istruttoria del Procuratore Nazionale.

2. L'atto di deferimento contiene:

a) la contestazione dell'infrazione con specifico riferimento alla norma violata;

b) la descrizione sommaria della condotta addebitata con l'indicazione del tempo e del luogo in cui l'infrazione è stata commessa;

c) gli elementi di prova acquisiti a carico del soggetto deferito;

d) l'indicazione della facoltà di visionare il fascicolo e di estrarne copia;

e) l'indicazione dell'Organo giudicante dinnanzi al quale l'incolpato è tenuto a comparire.

3. Contestualmente alla trasmissione degli atti al Giudice Unico Regionale va data comunicazione al soggetto interessato.

Art. 29 – SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono ASC a soggetti affiliati tesserati o licenziati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all'Associazione, o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia. Restano escluse dalla competenza del predetto Tribunale le controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e quelle in materia di doping.

2. Il procedimento è disciplinato dal Codice di risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

3. È ammessa la facoltà di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI. Il procedimento è disciplinato dal Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 30 – REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. ASC è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in

giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro 5 giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.

Art. 31 – CASELLARIO NAZIONALE

1. Le decisioni definitive emesse dagli Organi di Giustizia sono trascritte in un Casellario delle sanzioni curato dal Segretario Generale o persona dallo stesso delegata.

Art. 32 – PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. I provvedimenti cautelari possono essere disposti da ciascun organo della Giustizia sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni. Il provvedimento cautelare, qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Nazionale a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- indicazione delle generalità dell' "imputato" e degli elementi che servono ad identificarlo;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Nazionale.
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

2. Gli Organi giudicanti in materia disciplinare, ove l'istruttoria richiede accertamenti non rapidi, su istanza della procura nazionale e nei casi di particolare gravità ed urgenza, possono assumere nei confronti dei soggetti a giudizio, i provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi ritenuti necessari.

3. I provvedimenti cautelari devono essere adeguatamente motivati con particolare riferimento alle esigenze che richiedono la sua adozione.

4. La durata del provvedimento cautelare non può essere superiore a giorni sessanta e non è rinnovabile. Il provvedimento può essere revocato o modificato dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Il periodo di durata della misura cautelare applicata e scontata deve essere computata nella sanzione

eventualmente irrogata.

5. Avverso i provvedimenti cautelari è ammissibile il ricorso al giudice competente per il giudizio che deve decidere entro sette giorni.

6. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento.

Art. 33 – ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI - INIBITORIA

1. Tutte le decisioni degli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive.

2. In materia disciplinare su richiesta dell'interessato, da presentarsi contestualmente al ricorso, il Giudice di Appello, quando ricorrono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 34 – REVISIONE

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia di ASC divenute inappellabili, possono essere impuginate per revisione dagli interessati dinanzi alla Commissione d'Appello, in qualsiasi momento qualora uno o più dei seguenti casi:

a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;

b) in caso di sopravvenienza di nuove prove di innocenza;

c) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione. La revisione, esperibile senza limiti di tempo, non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della sanzione.

2. La pronuncia sulla sussistenza degli estremi che rendono ammissibile o meno il ricorso per revisione è pregiudiziale alla decisione di merito.

3. Ai giudizi per revisione si applicano le stesse norme procedurali per i procedimenti dinanzi la Commissione d'Appello in quanto compatibili.

4. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

5. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la suddetta Commissione revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.

6. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Art. 35 – RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

1. Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è inimicizia grave tra lui e una delle parti;

d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

f) se nell'esercizio delle funzioni e pria che sia stata pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;

g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore nazionale.

2. Ciascun componente degli organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. La ricusazione può essere proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione, dalle parti interessate con dichiarazione motivata e sottoscritta da depositare presso l'organo giudicante competente.

4. Sulla ricusazione di componente di organi giudicanti di primo grado decide l'organo giudicante di secondo grado. Sulla ricusazione di componente di organi giudicanti di secondo grado, decide lo stesso organo in altra composizione. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Il Procuratore nazionale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

5. Il ricorso per la ricusazione deve essere accompagnato a pena di irricevibilità dalla tassa il cui importo è

determinato annualmente dal Consiglio Nazionale.

Art. 36 – AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio Nazionale di Giustizia che estingue l'infrazione disciplinare e se vi è stata irrogazione ne fa cessare l'esecuzione.
2. Se interviene dopo la decisione di applicazione della sanzione estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
4. Salva diversa determinazione del Consiglio l'amnistia non si applica ai recidivi.

Art. 37 – INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio Nazionale di Giustizia. Condonava in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. E la sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
2. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. Salva diversa determinazione del Consiglio Nazionale di Giustizia l'indulto non si applica ai recidivi.

Art. 38 – GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente Nazionale che condona in tutto o in parte la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà dalla sanzione. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata A/R indirizzata al Presidente.

Art. 39 – NON APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 40 – RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa, su istanza del sanzionato alla Commissione Nazionale d'Appello, a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
- b) il sanzionato abbia dato prova effettiva di buona condotta.

2. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.

3. La Commissione d'Appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione che deve essere resa entro il termine di giorni sessanta e comunicata all'interessato a mezzo raccomandata a/r. La decisione che concede la riabilitazione deve essere trascritta nel Casellario Nazionale.

4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento.

5. La riabilitazione è revocata di diritto se il riabilitato commette entro sette anni dalla concessione della stessa una infrazione per la quale venga comminata la sanzione della sospensione non inferiore a due anni e della radiazione o venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca della riabilitazione è decisa dalla commissione nazionale d'Appello sull'istanza del procuratore nazionale, in contraddittorio con l'interessato.

Art. 41 – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

1. Il decorso dei termini processuali relativi alla giurisdizione ASC è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. Tale sospensione non si applica ai procedimenti in materia di doping.

Art. 42 – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO

1. Nel caso in cui il soggetto deferito o ricorrente non presenti il ricorso direttamente e/o si avvalga di un difensore, questo deve essere scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali. Il difensore rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell'interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa.
2. Al difensore deve essere conferito incarico con atto pubblico o con scrittura privata autentica o anche in calce, o a margine, di un atto del procedimento, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore incaricato.
3. Il soggetto-deferito o ricorrente ha diritto di nominare non più di due difensori.
4. Per i meno abbienti, così come meglio definiti e individuati dal Consiglio Nazionale mediante emanazione di un provvedimento ad hoc, può essere prevista l'assistenza di un patrocinatore (e solamente uno) i cui costi vengono accollati da ASC. Il predetto difensore deve essere iscritto in un apposito Albo tenuto presso la Segreteria Generale di ASC. L'albo dei patrocinatori è formato annualmente previo recepimento delle domande che man mano vengono presentate dagli istanti.